
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Rito del lavoro: c'è l'onere di contestazione immediata dei conteggi

Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.

Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 3.7.2014

...omissis...

Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

A sostegno delle domande svolte, il ricorrente esponeva di essere stato assunto dalla BOZZOLI SRL in data 16/02/2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di operaio e mansioni di "autista", mansioni di "Impiegata Accompagnatrice" (doc. 1 fascicolo ricorrente), di essersi dimesso in data 31/03/2013 e di non aver ancora percepito il saldo della retribuzione di aprile '2013 (Euro. 2.000,00), l'importo corrispondente a n. 294 buoni pasto da agosto '11 a marzo '13 (pari a Euro. 1.555,26), nonché la 13.ma mensilità relativa all'anno 2012 (pari a Euro. 1.267,00), il tutto come risultante dalle buste paga di provenienza datoriale .

Parte ricorrente, conseguentemente, sulla base delle deduzioni in atti e della documentazione prodotta, comprovanti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la Resistente per il periodo dedotto in giudizio, nonché il corretto computo degli importi dovuti per i titoli allegati, chiedeva l'accoglimento del ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, nessuno si costituiva per la Resistente, che veniva quindi dichiarata contumace.

Disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante di detta Società, che non compariva all'udienza del 06.05.2014, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, il giudice invitava la difesa attorea alla discussione orale, all'esito della quale decideva la causa, dando lettura del dispositivo - conforme a quello trascritto in calce al presente atto - con fissazione, ex art. 429, comma 1, secondo periodo, del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.

Dalla documentazione in atti (doc. 1 del fascicolo del Ricorrente) risulta provato, in relazione al periodo lavorativo richiesto, il rapporto di lavoro subordinato, sicché al lavoratore spettano le retribuzioni e le ulteriori indennità, chieste e poi sollecitate (doc. 7), rispetto al cui mancato pagamento mai alcuna contestazione è stata sollevata dal Datore di Lavoro né in sede stragiudiziale, né nel presente giudizio, avendo esso deciso di non costituirsi.

Gli importi a tale titolo richiesti risultano poi dai conteggi elaborati sulla base della normativa di legge e del xxx vigente all'epoca, oltre che degli accordi tra gli stessi intercorsi, sulla base di quanto mensilmente percepito dal xxxxxx così come emergente dalle buste allo stesso rilasciate sino a marzo 2013 dal proprio datore di lavoro (doc. 4-5-6), rispetto ai quali nessuna censura è stata mossa dalla Resistente. A fronte del lamentato omesso pagamento delle voci su esposte, era infatti onere del datore di lavoro provare l'avvenuto pagamento o comunque contestare il diritto o l'ammontare delle somme così come rivendicate. Onere che non è stato assolto, rimanendo lo stesso contumace e non rendendo l'interrogatorio formale disposto per l'udienza del 06/05/14, alla quale il legale rappresentante della Società Resistente è risultato assente senza giustificato motivo, con ciò legittimando il Giudice a valutare ex art. 232 c.p.c. "come ammessi i fatti dedotti" (in tal senso, Cass. 13/03/09, n. 6181), unitamente alle altre risultanze probatorie di causa.

La Convenuta, quindi, in assenza di precise contestazioni sia in ordine al mancato pagamento sia in ordine all'entità delle somme richieste, va condannata al pagamento della somma di Euro. 4.822,26, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo.

Al riguardo, deve rammentarsi che per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice" (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso

senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).

Come per legge, le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna della Resistente a rifonderle - nell'importo liquidato in dispositivo in ragione dell'oggetto e del valore della causa, dell'esigua durata del giudizio e dell'attività processuale svolta - alla parte ricorrente.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..

p.q.m.

Accoglie il ricorso proposto da C.A..

Condanna xxxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di C.A., la somma complessiva di Euro. 4.822,26, dovuta a titolo di saldo retribuzione aprile 2013, buoni pasto da agosto 2011 a marzo 2013 e 13.ma relativa all'anno 2012.

Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna altresì la Resistente a rimborsare al Ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in Euro. 1.242,50 (di cui Euro. 42,50 per spese documentate), oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Sentenza esecutiva ex lege.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

così deciso in Milano, il 6 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
